

Decreto Rilancio

BONUS VACANZE

Illustrato
dall'Agenzia delle Entrate



Bonus vacanze (Art. 176)

Beneficio

Credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, compresi bed & breakfast e agriturismi

Destinatari e misura massima

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

- 150 euro per nuclei di 1 persona
- 300 euro per nuclei di 2 persone
- 500 euro per nuclei di 3 o più persone.

Fruizione

Modalità

Il bonus si utilizza:

- per l'**80%**, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto per il servizio turistico
- per il **20%**, in forma di **detrazione di imposta** da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell'anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

Condizioni di utilizzo

- Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo.
- Può essere speso in un'unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura.
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto.
- Il pagamento deve essere effettuato senza l'intervento o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie viaggi e tour operator.

Cittadino

Modalità

Uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima del 1° luglio 2020, deve:

- presentare all'INPS, anche per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE
- dotarsi di una identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica)
- scaricare l'applicazione per smartphone **IO – l'app dei servizi pubblici**, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.

Richiesta

A partire dal **1° luglio 2020**, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l'app IO.

L'app IO verifica i requisiti e in caso di esito positivo

- conferma l'importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione
- fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare
- visualizza il codice univoco e il QR-code, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.

Utilizzo

Al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura, uno dei componenti del nucleo familiare – anche diverso dal richiedente - fornisce all'operatore turistico il **codice univoco** o il **QR-code** ottenuto mediante l'app IO.

L'operatore turistico ne verifica la validità sul sito web dell'Agenzia e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto.

Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.

Esercente

Effettuazione dello sconto

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l'esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all'area riservata del sito web dell'Agenzia, inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l'importo del corrispettivo.

Il sistema conferma la validità del bonus e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l'operatore conferma a sistema lo sconto praticato.

Recupero dello sconto

Gli sconti praticati vengono recuperati sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all'applicazione dello sconto.

Con risoluzione n. 33 del 2020 è stato istituito l'apposito codice tributo.

L'esercente può cedere il credito d'imposta - in tutto o in parte - a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il cessionario può, a sua volta, cedere il credito non utilizzato.

Le cessione deve essere comunicata all'Agenzia mediante apposita procedura web nell'area riservata.

Per maggiori dettagli
è possibile
consultare la guida

**BONUS
VACANZE**